



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SECONDA CIVILE

DECRETO DI DISAMINA PROVVEDIMENTO CAUTELARE
INAUDITA ALTERA PARTE ANTE CAUSAM

Il Giudice dott. Alida Paluchowski,

visti gli atti della causa n. r.g. 13926/2021, pendente

tra

GIORGIA... (C.F. 09512050965) con il patrocinio dell'avv. **...** e dell'avv. **...** elettivamente domiciliato in **PIAZZA...** presso il difensore avv. **...**

RICORRENTE/I

e

... (C.F. 09512050965)

RESISTENTE/I

La dott. Alida Paluchowski esaminata la richiesta di provvedimento cautelare atipico avanzata da parte della signora **GIORGIA...**, finalizzata ad anticipare gli effetti dell'accoglimento della sua domanda di accertamento della illegittimità della cancellazione dell'annotazione della sua separazione e soprattutto della esecuzione dello sloggio dai locali alla stessa assegnati nel corso della separazione coniugale dal Tribunale in sede di omologa della separazione stessa;

Rilevato che il provvedimento richiesto necessita di due elementi, da un lato il fumus boni iuris e dall'altro il periculum in mora alla cui sussistenza è legata la concessione della cautela anticipatoria (oltre alla ulteriore certezza che il tempo necessario per attivare il contraddittorio produrrebbe un danno irreparabile per cui esso può non essere preventivamente costituito);

In merito al fumus boni iuris si osserva che la questione si riassume sostanzialmente nella valutazione della possibilità che il provvedimento di omologazione della separazione possa o meno avere effetti opponibili alla procedura di sovraindebitamento e quindi se sia legittimo imporre alla signora di uscire dai locali dove vive come occupante dotata di un titolo di cui la procedura

contesta la opponibilità alla massa dei creditori della liquidazione giudiziale, titolo dalla stessa ricorrente ritenuto invece certamente opponibile.

Prendendo visione dei documenti prodotti nel cautelare e nel fascicolo dell'atto di citazione del giudizio rg 13926-21 introdotto, si osserva che la assegnazione della casa coniugale parzialmente alla moglie separata, oggi, precedente, è intervenuta con verbale di omologa emesso il 10 luglio 2017 ed è stata trascritta il 27 giugno 2018 sui registri immobiliari.

La procedura, nel cui ambito sono stati cancellati i vincoli costituiti, afferenti l'immobile «
», non è semplicemente la procedura di liquidazione giudiziale, ma, in forza della consecuzione di procedure, susseguente alla conversione, legislativamente prevista in caso di esito infausto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, è la prima procedura apertasi nel 2017.

In particolare si osserva che la procedura di accordo di ristrutturazione ha come data dei suoi effetti il 12 del luglio 2017, in quanto la norma prevede che l'emissione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 10 da parte del giudice sia equiparato, per legge all'atto di pignoramento, cosicché, in applicazione del 586 c.p.c. analogica il giudice può cancellare tutti i vincoli successivi al pignoramento nel momento della liquidazione eseguita per monetizzare il patrimonio del debitore sovraindebitato. (circostanza prodottasi col provvedimento a timbro del 13.11.2020) senza peraltro nessun onere di convocare i titolari dei vincoli pregiudizievoli e di attuare un contraddittorio non previsto preventivamente e realizzabile se ritenuto necessario comunque ex post, come dimostra anche questo giudizio) . In altre parole la trascrizione del provvedimento di separazione in sé nei registri immobiliari non era in alcun modo opponibile alla procedura, perché avvenuto l'anno successivo al "pignoramento", conseguentemente la condotta della stessa, al di là dei toni accesi che ha assunto in sede di liberazione che qui non sono oggetto di esame e di giudizio, è stata del tutto legittima.

Non ignora questo giudice, però, l'orientamento corposo che sostiene eccezionalmente la opponibilità della assegnazione dell'abitazione anche in assenza di trascrizione sui registri immobiliari, (V. ad es. Cass. 377 del 2020 e Cass. 1744 del 2018) ma è consapevole che ciò deriva dalla considerazione del diritto di abitazione per assegnazione come un diritto personale di godimento sui generis (cfr. Cass. 9990 del 2019) quindi trascrivibile ed opponibile ai sensi dell'art, 337 sexies c.c. con l'applicazione della disciplina della locazione in definitiva ed in particolare dell'art. 1599 c.c. .A fondamento di questa scelta non si ravvisa una soluzione di continuità dell'ordinamento, una adesione alla retroattività del provvedimento giudiziale, senza che la legge lo preveda, in violazione delle preleggi, per intenderci, ma, al contrario, la consapevolezza che per gli atti "familiari," la pubblicità che conta non è quella con valenza di notizia effettuata sui registri immobiliari, bensì quella relativa agli atti conservati dai Comuni Italiani nelle loro Anagrafi e

relativi al matrimonio, ovvero l'atto integrale di matrimonio e le annotazioni per estratto che a latere dello stesso possono essere fatte e che hanno spesso addirittura efficacia costitutiva, come è, ad esempio, per il fondo patrimoniale. Se l'annotazione è anteriore alla procedura, allora nel rispetto dei principi generali essa può essere opposta ai creditori iscritti successivamente.

Nel caso in esame, però, tra i documenti che sono stati prodotti l'estratto dell'atto di matrimonio con la successione delle annotazioni relative per la coppia ' 'a non è stato prodotto, quindi non è possibile individuare quando l'annotazione sia stata eseguita e da quando potrebbe perciò dirsi opponibile ai terzi che avessero pignorato il bene assegnato.

Per questa ragione non ritenendo provato in ogni caso il fumus boni iuris, si

RIGETTA

la richiesta di provvedimento cautelare inaudita altera parte.

Si comunichi all'istante.

Milano, 12.06.2021

Il Giudice

Dott. Alida Paluchowski